



**LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n. 12**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/05/2001 n. 05**

**Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994 n. 34 (incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva).**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1994 n. 34)

1.

L'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1994 n. 34 (incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva) è sostituito dal seguente:

**"Articolo 1**

(Soggetti ed attività ammissibili a contributo)

1.

Sono concessi contributi alle imprese che svolgono:

a)

attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

b)

attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c)

attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche annesse a locali di intrattenimento, di svago o a stabilimenti balneari;

d)

attività di vendita all'ingrosso nei mercati annonari;

e)

attività di rivendita di giornali e riviste;

f)

attività di vendita di carburanti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

2.

Possono usufruire dei contributi:

a)

le imprese individuali e le società a responsabilità limitata;

b)

le società di persone i cui soci siano esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a cinque;

c)

le società cooperative di consumo, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.

3.

I soggetti indicati nel comma 2 non devono occupare più di cinque dipendenti esclusi i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti.

4.

I beneficiari dei contributi devono essere in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività da almeno tre anni, a meno che non svolgano l'attività stessa nei comuni non costieri con popolazione inferiore ai mille abitanti.

5.

In caso di subingresso, le iniziative di cui all'articolo 2 sono ammesse ai benefici della presente legge qualora siano decorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività del dante causa."

## **Articolo 2**

(Modifiche all'articolo 2)

1.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 34/1994) è sostituita dalla seguente:

"a)

per le imprese esercenti attività di vendita al dettaglio in sede fissa, compresi gli esercizi di vendita di carburanti, l'insieme degli interventi sia di carattere edilizio sulle strutture dei locali di vendita, sia di ristrutturazione degli impianti elettrotermoidraulici e dei servizi igienici, sia di acquisto degli arredi e delle attrezzature di conservazione, esposizione e commercializzazione della merce;"

2.

Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2.

Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 4 le iniziative finanziabili possono altresì riguardare gli interventi relativi all'apertura di attività commerciali al dettaglio in esercizi di vicinato, di

somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di giornali e riviste.".

3.

Il comma 2 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2

bis. Nei centri storici di cui all'articolo 2 bis e nelle aree interessate dai programmi organici di intervento di cui alla l.r. 25/1987 e successive modificazioni, le iniziative finanziabili di cui al comma 2 possono riferirsi anche a imprese costituite in data non antecedente a sei mesi dalla presentazione dell'istanza di contributo ai fini dell'ottenimento dei benefici della presente legge.".

4.

Il comma 2 ter dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2

ter. Per il finanziamento prioritario delle iniziative effettuate dalle imprese di nuova costituzione di cui al comma 2 bis è riservata una quota, utilizzabile entro il 30 giugno di ogni anno, pari al 10 per cento dello stanziamento di bilancio. Ove tale quota non sia sufficiente, le ulteriori iniziative sono finanziate con lo stanziamento di bilancio ancora disponibile. L'eventuale somma non utilizzata alla data del 30 giugno è portata in aumento dell'altra quota.".

### **Articolo 3**

(Modifiche all'articolo 4)

1.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 34/1994 è sostituita dalla seguente:

"a)

le istanze relative alle iniziative realizzate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 4;".

### **Articolo 4**

(Sostituzione dell'articolo 6)

1.

L'articolo 6 della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:

### **"Articolo 6**

(Ammontare del contributo)

1.

La misura massima del contributo regionale, relativo all'importo dell'investimento dichiarato ammissibile, è data dalla differenza tra la rata calcolata nel piano di ammortamento allo specifico tasso di riferimento annuo posticipato, comprensivo di ogni onere accessorio a favore dell'Istituto di Credito, periodicamente fissato dal Ministero del Tesoro, vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la rata calcolata, nel piano di ammortamento, allo stesso tasso di riferimento ridotto dell'80 per cento.

2.

La percentuale di cui al comma 1 è incrementata del 10 per cento per gli interventi di cui alla presente legge, realizzati nei centri storici, di cui all'articolo 2 bis, nelle aree interessate dai programmi organici di intervento di cui alla l.r. 25/1987 e successive modificazioni e nei comuni non costieri con popolazione inferiore ai mille abitanti.".

#### **Articolo 5**

(Norma transitoria)

1.

Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.

2.

Alle domande per la concessione dei contributi regionali presentate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli precedenti si applica la preesistente normativa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 maggio 2001

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2001

\_\_\_Num:0012

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:05

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2001